



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Leonardo da Vinci – O. Colecchi"

Cod. Mecc. AQIS007009 Cod. fisc.93027230668 PEC aqis007009@pec.istruzione.it

PEO: aqis007009@istruzione.it davinciolecchiaq@gmail.com sito web: www.iisdavinciolecchiaq.edu.it



Istituto **P**rofessionale di **S**tato **I**ndustria **A**rtigianato e per i **S**ervizi **A**lberghieri e della **R**istorazione "Leonardo da Vinci"

Via Monte S. Rocco 15 - 67100 L'AQUILA ☎ 0862 22112 📠 0862 22300

Istituto "Ottavio Colecchi" - Via Acquasanta 18 - 67100 L'AQUILA ☎ 0862 411887 📠 0862 28688

DSGA
PERSONALE ATA
DOCENTI

DIRETTIVA PERMANENTE SULLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI PER I DOCENTI E I COLLABORATORI SCOLASTICI

La vigilanza è un obbligo che investe **tutto il personale**. In via primaria esso è attribuito ai docenti, in via secondaria, ma non meno importante, ai collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività. La presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai Codici dello Stato Italiano.

RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE

L'obbligo della vigilanza ha, per i docenti e per i collaboratori scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623); pertanto, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, è necessario scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

In capo al Dirigente Scolastico ricadono obblighi organizzativi, di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua **competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli studenti**.

Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Preliminarmente si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche e para-didattiche – di qualsiasi estraneo: per estraneo è da intendersi qualsiasi persona la cui presenza non sia giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori e/o visitatori, deve essere limitata al periodo di

tempo strettamente necessario.

Ogni docente può e deve intervenire **nei riguardi di tutti gli studenti**, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando lo richieda l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa, nonché l'esigenza primaria di garantire l'ordine e l'incolumità di studenti e personale.

I collaboratori scolastici dovranno vigilare circa **la idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici** non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi; dovranno inoltre garantire **continua ed ininterrotta vigilanza** agli ingressi, nei corridoi, negli atri, oltre che gli accessi ai servizi igienici.

Oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche, anche le riunioni, le assemblee, le videoproiezioni devono avvenire in condizioni di sicurezza. **Diversamente, viene meno l'autorizzazione al loro svolgimento.**

Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire o a limitare il più possibile il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

La vigilanza degli studenti rientra tra gli obblighi di servizio dei docenti (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai **5 minuti precedenti** l'inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola. Nel caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli studenti fino a che essi si trovino all'interno dello spazio cortilivo antistante la scuola.

Il docente è inoltre responsabile di eventuali danni arrecati da un alunno a un altro **se lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe.** La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli studenti della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. E' vietato allontanarsi dalle proprie aule, salvo in casi di effettiva e motivata necessità e comunque previa sostituzione da parte di altro personale docente e/o collaboratore scolastico preposto a tale compito. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale di riferimento (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza. I collaboratori scolastici, per favorire

nella classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare **costantemente** i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, si ribadisce che i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle aule.

VIGILANZA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti, collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando il piano/reparto di pertinenza e segnalando tempestivamente eventuali emergenze alla dirigenza, tramite i membri dello staff.

Gli studenti, durante il cambio di turno, devono rimanere nell'aula. I docenti sono tenuti ad effettuare il cambio dell'ora **in modo celere**, evitando di lasciare, per qualsiasi motivo, la classe senza la presenza di un insegnante. In caso di presenza in classe/laboratorio di più docenti, il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega.

I docenti sono inoltre tenuti a **non attardarsi all'interno delle aule che devono lasciare**: avranno pertanto cura di regolare i tempi della lezione e di assegnazione dei compiti in modo da essere pronti a cambiare aula al suono della campanella. **Il criterio generale da seguire sarà quello della massima tempestività.**

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata al suono della campana, per consentire un rapido cambio.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori

scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti, dandone avviso alla dirigenza tramite i membri dello staff.

Gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica sono tenuti a recarsi nelle aule all'uopo attrezzate (materia alternativa) senza sostare nei corridoi o negli spazi comuni.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio: i docenti sono tenuti a permanere nell'aula per vigilare sugli studenti in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi e per prevenire eventi a danno di cose o persone.

I collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno il corridoio di competenza: gli stessi, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio.

Nelle strutture sportive esterne frequentate dagli studenti, la vigilanza deve sempre essere esercitata dai docenti unitamente ai collaboratori scolastici.

USCITA DALLA CLASSE

I docenti concedono agli studenti l'uscita dalla classe per recarsi ai servizi igienici solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro e se necessario annotando le uscite.

L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla scuola, previa valutazione della motivazione da parte del docente.

E' vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO "AULA – USCITA DALL'EDIFICIO" AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti. Per assicurare la vigilanza, si ribadisce che i docenti sono tenuti ad assistere gli studenti anche durante l'uscita dell'edificio.

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA – LABORATORI

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente.

Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti dell'ora di lezione assegnata, nel modo più ordinato e celere possibile.

Le classi/gruppi di studenti **non possono transitare non accompagnati** nei lotti e/o nei cortili e spazi esterni.

E' richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni/malfunzionamenti delle strumentazioni in uso in palestra e nei laboratori.

E' importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'istituto non risponde di oggetti, cellulari o denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i docenti a segnalare tempestivamente alla dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento/situazione possa individuarsi come situazione a rischio.

VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sugli studenti portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi deve essere sempre assicurata da tutti i docenti, in particolare dal docente di sostegno e dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

L'ingresso nell'area cortiliva dell'istituto è riservato al personale scolastico, agli studenti, alle famiglie, ai visitatori della scuola.

E' severamente vietato l'ingresso a cicli, motocicli e auto di persone estranee alla scuola.

Il personale interno dovrà usare l'area adibita a parcheggio rispettando la segnaletica orizzontale, sempre con l'attenzione al transito degli studenti e/o altri visitatori.

Gli studenti, i docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto a tenere un comportamento corretto e responsabile, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.

E' assolutamente vietato sostare davanti agli ingressi, alle uscite di sicurezza, alle scale di sicurezza e in prossimità delle vie di esodo. I

comportamenti fuori norma rilevati saranno segnalati alla dirigente scolastica e suoi collaboratori.

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI: PROCEDURE

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la famiglia **in ogni caso**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Il docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a uno studente a lui affidato:

1. Valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la dirigenza tramite i collaboratori di staff; avvisa anche la segreteria alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato.
2. Per i primi soccorsi richiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio e, se necessario, fa chiamare tempestivamente il "118".
3. Il collaboratore scolastico o un docente non in servizio addetto al pronto soccorso avrà cura di sorvegliare lo studente in attesa dell'arrivo della famiglia.
4. Il docente presente al momento del malore o dell'infortunio è tenuto, tramite puntuale relazione scritta, a segnalare l'accaduto alla segreteria alunni, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale Docente in servizio sia i Collaboratori scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli studenti presenti, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del CdS del 27.01.1982).

VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Tenuto conto che le assemblee degli studenti di classe e di istituto sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, alla luce della normativa vigente in materia, si fa presente che la disciplina sulle assemblee studentesche rientra nell'obbligo di vigilanza gravante su tutto il personale docente in servizio in quanto trova suo fondamento nell'art. 2048 del CC e nel CCNL. La normativa regolante la fattispecie in esame è rintracciabile nelle disposizioni legali e contrattuali di seguito indicate: CCNL; Art. 2048 CC c.2; D.lgs. 297/'94 artt.12,13 e 14- Sentenza Cassazione n.6937/'93; D.P.R.249/'98; T.U.81/'08; L.n.23/'96 e D.M. 10/03/'96 e successive integrazioni.

Premesso quanto sopra, si osserva quanto segue:

Il D.Lgs 297/'94 distingue all'art.13 c.2 due tipologie diverse di assemblee, quelle di classe e quelle di istituto fissandone i limiti temporali di esplicazione (c.6,7,8) confermandone il principio della regolamentazione delle stesse (art.14).

Ciò posto, l'amministrazione centrale ha qualificato le assemblee studentesche "come attività scolastica ai fini della quantità minima di giornate di lezione che la scuola ha l'obbligo di erogare". **E' pertanto onere dell'Istituzione scolastica adottare tutte le iniziative necessarie alla verifica delle presenze e della vigilanza.** Per tali ragioni, la Nota Min. prot. 4733/'03 "impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli studenti" (CCNL).

In sintesi l'obbligo di vigilanza, (Nota n. 2168/A31 del 04.04.2007- USR/ V.) "è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato, esclusivamente al solo periodo dello svolgimento delle lezioni, ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli allievi si trovano all'interno dei locali scolastici."

Alla luce di quanto sopra esposto, si precisa quanto segue:

1. In caso di assemblee di classe si ritiene operante (sopra citata Nota) a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico, con la ripresa delle lezioni al termine delle stesse. Pertanto, qualora le ore del docente coincidano con lo svolgimento dell'assemblea, questi è tenuto all'obbligo di vigilanza nel corso della medesima.

La vigilanza da parte dei docenti non impedisce il legittimo esercizio di tale diritto che comunque non verrebbe coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza che si limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla normativa.

2. In caso di assemblea di istituto, essendo il numero degli studenti ridotto a 2 per classe per la capienza dei locali, **saranno disposte annualmente forme organizzative adeguate per assicurare la vigilanza e regolamentare la presenza a scuola di un adeguato numero di docenti incaricati di intervenire** in caso di interruzione dell'assemblea nei casi previsti.

3. Resta fermo l'obbligo dei docenti in servizio alla prima ora di effettuare l'appello nella classe di servizio secondo l'orario scolastico per verificare e attestare le presenze degli studenti a scuola.

L'appello sarà effettuato in classe in caso di assemblea in presenza e tramite la classe virtuale della piattaforma scolastica in caso di assemblea da remoto.

4. Per assemblee svolte al di fuori dei locali, sussiste l'obbligo di

vigilanza nonché di accompagnamento degli studenti nei locali in cui si svolgerà l'assemblea in quanto trattasi di regolare attività didattica come precisato dal M.P.I. con Nota min. del 26.11.2003, al pari delle visite guidate e dei viaggi di istruzione per i quali sussiste l'obbligo di vigilanza in virtù del già richiamato art.2048 C.C. 6. 5.

Riguardo al personale collaboratore scolastico, si evince dalla normativa vigente uno specifico "obbligo di vigilanza" nei confronti degli studenti limitatamente agli ambiti di pertinenza assegnati dal piano attività e in assenza temporanea o accidentale del docente.

Infine si richiama l'attenzione sugli obblighi sanciti dal T.U. 81/08 e successive integrazioni nella parte che prevede la segnalazione e l'eliminazione delle fonti di pericolo eventualmente presenti anche nei locali approntati per le assemblee studentesche e uscite didattiche.

Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente direttiva, che ha carattere permanente fino ad eventuali modifiche per nuove norme emanate.

La dirigente scolastica
DI Stefano Elisabetta
